

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto-legge 76/2020,
contenente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**

Premessa

Il decreto-legge 76/2020 presenta una serie di paradossi che rischiano di andare ad inficiare in maniera purtroppo consistente l'obiettivo di fondo che è, oggettivamente, condivisibile, vale a dire la necessità di semplificare il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino, nelle sue diverse accezioni.

Ed invece il provvedimento, nella sua complessità, finisce per alimentare, in molti casi, l'incertezza interpretativa, introducendo delle discipline transitorie e delle differenziazioni – si pensi in particolare alle questioni dello svolgimento delle conferenze dei servizi o al rilascio della valutazione dell'impatto ambientale – che non aiutano assolutamente a fare chiarezza sul quadro complessivo.

Il decreto-legge non risolve neanche la questione della vera o presunta inerzia delle stazioni appaltanti e dei dirigenti ad esse riferibili, spesso posta alla base dei ritardi nell'affidamento dei lavori. Di fatto, il presente provvedimento si limita ad indicare alcune casistiche generali ricorrendo le quali il mancato o ritardato affidamento è possibile, permettendo alle stesse stazioni appaltanti di dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile. Le due cose messe insieme tratteggiano un quadro non rassicurante.

L'altro paradosso è la previsione, in molti casi, di una disciplina transitoria – non sperimentale – da applicarsi fino ad una determinata data, superata la quale si tornerebbe alla procedura pre-vigente il decreto 76/2020; una previsione che, però, appare illogica: se effettivamente si reputa che la modifica apportata possa agevolare, sempre nel rispetto delle leggi, la pubblica amministrazione e le imprese, perché poi tornare indietro. In fase di conversione del presente decreto-legge, sarebbe quindi utile indicare, laddove ricorre, che la procedura è sperimentale fino alla data indicata e si applica in maniera strutturale dal giorno dopo, salvo espressa e contraria previsione di legge.

Altro paradosso è sul versante della digitalizzazione, con le normative che continua ad inseguire la realtà, come per il caso del lavoro agile che, se effettuato con strumenti propri del dipendente e utilizzando la rete domestica, presenta potenziali rischi per la sicurezza e per la privacy degli utenti.

Manca poi l'intero capitolo delle semplificazioni in materia di lavoro, oggettivamente necessarie alla luce delle enormi difficoltà che i cittadini e le imprese stanno incontrando per interfacciarsi in particolare con l'Inps.

Rimandando alla tabella allegata per l'analisi dei singoli articoli, si esprime un'ultima considerazione rispetto alle norme in materia edilizia.

Il decreto-legge interviene su alcuni aspetti, riferibili, ad esempio, ai cambi di destinazione d'uso e alle tolleranze costruttive. Probabilmente, i tempi sono maturi per una ridefinizione complessiva della normativa.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
<p>Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia</p>	<p>È prevista una procedura in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, laddove la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Salvo interventi della magistratura, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Eventuali ritardi sono imputabili come danno erariale o come causa di esclusione dell'operatore economico. Ai sensi del comma 2, le modalità di affidamento da parte delle stazioni appaltanti sono le seguenti: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro (oppure soglia prevista dall'articolo 35 del dlgs 50/2016); b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori, per affidamento sopra i 150mila euro e soglie dell'articolo 35 (servizi e forniture) o fra 150mila e 350mila euro o fra 350mila ed un milione (almeno dieci operatori per lavori) o fra un milione di euro e le soglie indicate all'articolo 35 (almeno quindici operatori per lavori). Per effetto dell'articolo 3, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; nei casi previsti dalla lettera b), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte</p>	<p>La prima considerazione è relativa alla tempistica; perché introdurre una procedura che si reputa semplificata, indicando che già a partire dal 1° agosto del 2021 tutto ritorna come prima con un duplice effetto negativo, sulle amministrazioni, che hanno investito tempo e risorse, per metabolizzare le nuove disposizioni, e sulle stesse imprese che a distanza di un anno si ritrovano a dover operare con le vecchie regole con tutto quello che ne consegue. La seconda considerazione è invece relativa ai contenuti: nel tentativo di assicurare le migliori condizioni concorrenziali, il governo finisce per introdurre dei vincoli molto importanti che, di fatto, potrebbero impedire a numerose stazioni appaltanti di procedere all'assegnazione di lavori, servizi e forniture. È di tutta evidenza che non tutti i lavori, i servizi e le forniture sono ugualmente appetibili per le imprese per tutta una serie di condizioni che spaziano dall'affidabilità dell'ente richiedente alla stessa collocazione geografica. Verosimilmente la città metropolitana di Milano incontrerà minori difficoltà a trovare il necessario numero di ditte per espletare la gara piuttosto che il piccolo comune delle aree interne e del Mezzogiorno in particolare.</p>

	<p>che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che non ricorrano particolari esigenze giustificative. L'articolo si applica anche alle procedure per lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici.</p>	
<p>Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia</p>	<p>In caso di sopra soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, che deve comunque essere adottato entro il 31 luglio 2021. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione della sussistenza dei presupposti di legge, competitiva con negoziazione. Il comma 3 chiarisce quando è possibile ricorrere alla procedura negoziata per i settori ordinari (art. 63, dlgs 50/2016) o speciali (art. 125, dlgs 50/2016). Il comma 4 indica i settori (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, sicurezza pubblica, dei trasporti e stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali, idriche, contratti di programma Anas, transizione energetica) per i quali le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge, escluso leggi penali, codice antimafia, misure di prevenzione e trattati Ue. Per ogni appalto è nominato un responsabile unico. Gli atti sono pubblicati e aggiornati sui siti delle stazioni appaltanti.</p>	<p>Di fatto la norma presenta una prospettiva ampia che porta addirittura al gennaio 2022 per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente; si verifica, quindi, quanto si vorrebbe evitare, ovvero una dilatazione dei tempi. L'individuazione di un responsabile unico per appalto può essere utile, anche se poi tutto dipende da due fattori: dalle capacità professionali dello stesso responsabile e dalle disponibilità economiche e umane.</p>
<p>Art. 3. Verifiche antimafia e protocolli di legalità</p>	<p>Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati</p>	<p>Il punto derimente è la possibilità per le stazioni appaltanti di accedere nell'immediato a tutti gli elementi contenuti nelle diverse banche dati. Se si garantisce questo aspetto, allora si può facilmente immaginare di introdurre a regime una semplice autocertificazione da parte dell'imprenditore, fermo</p>

	<p>nazionale unica della documentazione antimafia. Se dagli accertamenti successivi emergono cause ostantive, vi è il recesso, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. È atteso un decreto ministeriale. È aggiunto l'articolo 83-bis relativo alla sottoscrizione di protocolli di legalità; l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori equivale al rilascio dell'informazione antimafia; è esplicitato nei bandi che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.</p>	<p>restando la previsione di maggiori sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci. Fra i soggetti che sottoscrivono i protocolli di legalità non sono indicati esplicitamente le organizzazioni sindacali; non viene neanche valorizzato il ruolo degli enti locali e territoriali.</p>
<p>Art. 4. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 32, comma 8, del dlgs 50/2016. In particolare, si prevede che la mancata stipulazione del contratto entro il termine previsto deve essere motivata; in questo senso, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa, la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto; è ammessa la possibilità per le stazioni appaltanti di sottoscrivere contratti di assicurazione per responsabilità civile.</p>	<p>Si tratta di un tema delicato che, soltanto in un'ottica emergenziale, è possibile pensare di risolvere prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di sottoscrivere contratti di assicurazione per responsabilità civile. Il problema sta a monte ed investe il tema della giustizia e della durata dei processi. Si osserva come il governo non abbia parlato di riforma della giustizia amministrativa, ma sempre di riforma della giustizia civile, penale e tributaria.</p>
<p>Art. 5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica</p>	<p>L'articolo indica le cause, ricorrenti le quali, è ammessa, fino al 31 luglio 2021, la sospensione dell'esecuzione di un'opera pubblica di importo pari o superiore alla soglia: cause previste da disposizioni di legge penale, codice antimafia e opere di prevenzione e trattati Ue; gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, incluse le misure di contrasto al Covid-19; gravi ragioni di ordine tecnico; gravi ragioni di pubblico interesse. La sospensione è disposta dal responsabile unico del procedimento. Sono indicate le tempistiche per la sospensione, per</p>	<p>L'articolo non chiarisce a fondo le cause che possono portare alla sospensione dell'esecuzione di un'opera pubblica di importo pari o superiore alla soglia. Il timore è che possa alimentarsi un forte contenzioso, visto la genericità di alcune definizioni.</p>

	<p>la conferma della stessa o per la ripresa, con un ruolo affidato al collegio consultivo tecnico. Il comma 4 disciplina il caso della risoluzione del contratto per crisi o per insolvenza dell'esecutore, con conseguente: a) esecuzione diretta; b) interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato alla originaria procedura di gara; c) indizione di una nuova procedura; d) proposta di nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo nell'avvio o dell'esecuzione dei lavori. Il comma 6 definisce l'ambito di intervento del giudice in un'ottica di tutela degli interessi nazionale, locale e dell'operatore economico.</p>	
<p>Art. 6. Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Al collegio sono affidati i compiti previsti dall'articolo 4 e un ruolo di assistenza per la risoluzione di controversie o dispute tecniche. Per gli appalti già in essere, il collegio è istituito entro trenta giorni. Il collegio è composto da tre componenti (cinque in caso di motivata complessità dell'opera), in possesso dei requisiti professionali richiesti; possono essere scelti dalle parti di comune accordo, oppure ogni parte nomina il suo e il terzo (o il quinto) con funzione di presidente è scelto dai componenti di nomina di parte; in caso di mancato accordo, il presidente è nominato entro i successivi cinque giorni dal</p>	<p>Se il governo reputa utile la previsione che, in ogni stazione appaltante, sia costituito un collegio consultivo tecnico, perché limitare la cosa soltanto fino al 31 luglio 2021?</p>

	<p>ministero delle infrastrutture (opere nazionali) o dalle regioni, province autonome o città metropolitane (per rispettivo ambito). È possibile, per il collegio, operare in videoconferenza o altra modalità da remoto; il collegio può convocare le parti. Le determinazioni sono adottate a maggioranza. Le parti possono decidere di nominare un collegio anche le opere diverse da quelle indicate al comma 1. Le stazioni appaltanti possono costituire un collegio tecnico consultivo di tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche. Il comma 6 indica la tempistica per lo scioglimento del collegio consultivo tecnico. Ai componenti spetta un compenso a carico delle parti, proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte; in mancanza di determinazioni o pareri, spetta comunque un gettone unico onnicomprensivo. Ogni componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e, comunque, non più di dieci incarichi ogni due anni. Sono indicate le cause che determinano l'impossibilità di nuova nomina o di decadenza dall'incarico.</p>	
<p>Art. 7. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche</p>	<p>È istituito presso il Mit un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, per garantire la regolare prosecuzione dei lavori di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie, da utilizzare nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate. Per il 2020, la dotazione del fondo è di 30 milioni di euro; nelle successive annualità, si dispone con legge di bilancio (5% delle maggiori risorse stanziata nella prima annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro). È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Pesa negativamente l'esiguità del fondo.</p>

<p>Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici</p>	<p>Sono introdotte alcune disposizioni urgenti e transitorie per disciplinare i casi in cui i bandi siano già stati pubblicati o di invio degli inviti a presentare offerte non ancora scaduti.</p>	<p>Si tratta di una norma necessaria per gestire l'accavallarsi delle due procedure pre e post 17 luglio 2020.</p>
<p>Art. 9. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 4 del dl 32/2019. Si rimanda ad un Dpcm, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, per l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per i quali si rende necessaria la nomina di un commissario, il quale può essere abilitato ad assumere la funzione di stazione appaltante. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari.</p>	<p>La procedura rimanda ad un Dpcm, sentiti i ministri delle infrastrutture e dell'economia e le competenti commissioni parlamentari. Quella finora vigente prevedeva prima la nomina dei commissari e, successivamente, un Dpcm per andare ad individuare le opere. Il risultato finale potrebbe essere lo stesso; di certo, va valutato alla luce dell'effettivo sblocco delle opere. Il dato che emerge è che si modifica una norma dell'aprile del 2019, dando tempo alla presidenza del consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2020; a conti fatti, diciotto mesi più o meno persi.</p>
<p>Art. 10. Semplificazioni e altre misure in materia edilizia</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli articoli interessati sono il 2-bis (deroghe alla distanza fra gli edifici); il 3 (definizione rispetto ai mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso e sugli interventi sui prospetti o l'accesso all'immobile); il 6 (opere stagionali); il 9-bis (documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili); il 10 (interventi di ristrutturazione edilizia); il 14 (richiesta di permesso a costruire in deroga); il 16 e il 17 (sul contributo per il rilascio a costruire); il 20 (sul rilascio delle attestazioni da parte dello sportello unico per l'edilizia); il 22 (sui prospetti dell'edificio); il 23-ter (destinazione d'uso); il 24</p>	<p>La materia edilizia è, per sua natura, molto delicata, se non altro perché siamo in presenza di un settore che ha un fortissimo impatto sull'economia e sulle famiglie e nel quale si ha stratificazione di competenze, con la legge nazionale a definire la cornice complessiva, con le leggi regionali che possono, entro certi limiti, introdurre delle deroghe e gli enti locali a calare sul territorio le norme, tenendo conto di fattori diversi, compresi quelli urbanistici. In ragione di ciò, negli anni, si è assistito a regioni che hanno autorizzato o meno comportamenti simili e, all'interno della stessa regione, comuni che hanno operato sovente in contraddizione uno con l'altro. È, quindi, oggettivamente necessario partire dal principio, fermo restando che alcune modifiche introdotte con il</p>

	<p>(segnalazione certificata); il 34-bis (articolo nuovo sulle tolleranze costruttive). Il comma 2 fornisce una interpretazione corretta su altezze minime e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione. Il comma 3 permette a ciascun condomino di realizzare a proprie spese le opere previste anche dall'articolo 119 del dl 34/2020. Il comma 4 permette, su richiesta, di prorogare di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il comma 5 disciplina la posa in opera di elementi o strutture amovibili. Il comma 6 riguarda il titolo edilizio. Il comma 7 è relativo alle quote di mutuo delle unità immobiliari delle cooperative edilizie.</p>	<p>presente articolo 10 sono interessanti, ad iniziare dalla disciplina delle tolleranze costruttive (la percentuale potrebbe salire anche al 5%, fermo restando che la singola regione potrebbe variare la stessa di un ulteriore 2%). Il punto di partenza va individuato nella definizione stessa di abuso edilizio che, sotto il profilo penale, andrebbe limitata, sotto il profilo penale, agli immobili realizzati senza licenza edilizia o in totale difformità rispetto al progetto approvato. Il mero cambio di destinazione d'uso non dovrebbe essere ricondotto nella disciplina penale dell'abuso edilizio, ma sanzionato amministrativamente in rapporto alla variazione di valore catastale, cosa che peraltro avrebbe il vantaggio di assicurare entrate importanti per gli enti locali, con, magari, l'aggiunta di una clausola di inalienabilità della durata di cinque o dieci anni, a seconda della tipologia del cambio di destinazione d'uso.</p>
<p>Art. 11. Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici</p>	<p>L'articolo in questione trova applicazione nelle gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il commissario straordinario individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. Il comma 3 è riferito ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici.</p>	<p>Quello della ricostruzione post-sisma continua ad essere uno scoglio spesso insormontabile che difficilmente può trovare una soluzione nella semplice individuazione di un commissario straordinario, cosa che peraltro già succede. Piuttosto andrebbe definita una procedura standard sulle cose da fare nell'immediato che nei tempi successivi, affrontando, per quanto riguarda più specificatamente la questione della ricostruzione, la gestione del materiale da costruzione risultante dal crollo o dall'abbattimento dell'immobile inagibile.</p>
<p>Art. 12. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 241/1990. In particolare, all'articolo 2 sono aggiunti dei commi relativamente alla</p>	<p>Le scadenze temporali sono spesso interpretate nel senso di una indicazione di massima e non piuttosto come un termine</p>

	<p>misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. All'articolo 3-bis, si rafforza l'uso degli strumenti informatici e telematici, mentre all'articolo 5 e all'articolo 8 si parla di domicilio digitale. All'articolo 10-bis, sono inseriti dei periodi relativamente alla sospensione dei termini di conclusione nel caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. All'articolo 16, sono apportate alcune modifiche per la parte relativa ai pareri degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni. Cambiano parti anche dell'articolo 17-bis sugli effetti del silenzio assenso. Modifiche pure all'articolo 18 (autocertificazione), all'articolo 21-octies (annullabilità del provvedimento) e all'articolo 29 (ambito di applicazione della legge). Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 (autocertificazione) della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>vincolante, con il risultato che le procedure si dilatano ben oltre il normale iter previsto. La riflessione vale in ordine ai contenuti del presente articolo, ma anche con riferimento ai ritardi delle singole amministrazioni a dare seguito ai provvedimenti di legge che prevedono dei decreti attuativi o delle circolari esplicative. Si pensi, ad esempio, al recente decreto Rilancio, il quale, nel corso dell'iter parlamentare, è passato da poco più di 100 decreti attuativi ad una cifra vicina ai 150, molti dei quali in pesante ritardo, con le risorse stanziare già virtualmente esaurite.</p>
<p>Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono adottare lo strumento della conferenza semplificata: tutte le amministrazioni rilasciano la determinazione di competenza entro sessanta giorni; l'amministrazione procedente svolge entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per il rilascio della determinazione una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata. In caso di riconvocazione, i termini sono ridotti</p>	<p>Per lungo tempo, le conferenze di servizi hanno rappresentato il collo di bottiglia in cui si sono arenati larga parte dei progetti. Il legislatore, negli anni, è intervenuto soprattutto sul versante della gestione dei tempi, con risultati oggettivamente inferiori alle aspettative. Ora questo nuovo intervento che non è strutturale, ma limitato al 31 dicembre 2021, senza peraltro parlare di sperimentazione, cosa che lascia presagire una sua possibile e successiva adozione. È quindi necessario pensare ad una</p>

	della metà e gli atti di autorizzazione sono rilasciati in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta.	riforma strutturale, nella quale il rispetto dei tempi è vincolante.
Art. 14. Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori	È aggiunto un comma all'articolo 8 della legge 180/2011: per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione di nuovi oneri regolatori, se non altrimenti compensato, è qualificato, salvo deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, previa individuazione di adeguata copertura finanziaria.	Gli effetti dell'articolo rischiano di restare più sulla carta che concretizzarsi nel reale; il principio, peraltro condivisibile, dell'introduzione di disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori, si scontra infatti con una serie di vincoli che appaiono difficilmente sormontabili.
Art. 15. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 24 del dl 90/2014, per effetto delle quali entro il 30 settembre il consiglio dei ministri delibera l'Agenda per la semplificazione amministrativa per il periodo 2020-2023, tenendo anche conto del programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Stato, regioni e autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, hanno 150 giorni per effettuare una ricognizione sui procedimenti amministrativi.	Si evidenzia come il tema trattato da questo articolo si connetta anche alla questione della cosiddetta Agenda digitale per la pubblica amministrazione 2019-2021, la quale però non tratta un tema come il lavoro agile. La ricognizione sugli adempimenti amministrativi andrebbe fatta coinvolgendo tutte le parti sociali e non solo le associazioni imprenditoriali.
Art. 16. Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"	Sono apportate alcune modifiche alla disciplina generale per agevolare il voto degli italiani all'estero nel referendum costituzionale.	Si tratta di un intervento urgente visto il voto di settembre.
Art. 17. Stabilità finanziaria degli enti locali	Viene rinviato al 30 settembre il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali, mentre viene sospesa fino al 30 giugno 2021 l'applicazione della procedura sulla deliberazione di dissesto, conseguente alla mancata presentazione dello stesso piano di riequilibrio pluriennale. I commi successivi disciplina in maniera transitoria le condotte degli enti	L'emergenza epidemiologica ha accentuato le già gravi e diffuse difficoltà degli enti locali sotto l'aspetto finanziario. È evidente che un semplice spostamento di alcune scadenze, di per sé, non risolve il problema di fondo che rimane intatto in assenza di un maggiore sostegno finanziario.

	locali che costituiscono il reiterato mancato rispetto degli obiettivi di riequilibrio.	
Art. 18. Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35	Viene abrogato l'articolo 3, comma 2, del dl 19/2020, il quale prevede una riduzione del potere di ordinanza dei sindaci, in ragione della gestione dell'emergenza epidemiologica.	Il decreto legge 19/2020 aveva imposto alcune limitazioni al potere di ordinanza per non andare in contrasto con provvedimenti statali o regionali.
Art. 19. Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario	Sono apportate alcune modifiche alla legge 240/2010. Si rimanda ad un decreto ministeriale (ministro università e ricerca) per l'individuazione dei criteri per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e funzionali. È previsto, fra l'altro, che: la rendicontazione delle attività di ricerca dei professori e dei ricercatori abbia una cadenza mensile; fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti tra docenti di università diverse, anche con qualifica diversa, sono valutati nel limite delle facoltà assunzionali; la ridefinizione della platea nei casi di reclutamento dei professori universitari; la possibilità di rinnovare gli assegni di ricerca di almeno sei mesi e non più di un anno; la possibilità di anticipare il passaggio da ricercatore a tempo determinato di tipo B a professore associato, già dopo il primo anno di contratto (è richiesto lo svolgimento di una prova didattica). Il comma 2 riguarda l'accreditamento dei corsi di studio universitari; il comma 3 equipara il titolo rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale ad un master di secondo livello; il comma 4 modifica la disciplina di nomina del presidente e dei componenti del collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato. Il comma 5 interviene sui titoli che escludono dalle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. Il comma 6 interviene sulla disciplina per la	L'articolo affronta una serie di semplificazioni in materia di università; ciò che sembra mancare però è un coerente disegno di crescita e rafforzamento del comparto. In questi mesi, si è molto parlato della scuola, ma quasi per nulla dell'università, soprattutto di quella pubblica che ha mostrato gravissime carenze organizzative nell'assicurare la didattica e lo svolgimento delle sessioni d'esame, con fortissime penalizzazioni per gli studenti.

	<p>designazione dei membri della commissione di valutazione per la selezione del direttore e dei componenti del comitato direttivo dell’Agenzia nazionale per la ricerca.</p>	
<p>Art. 20. Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>Cambia la tabella C allegata al dlgs 217/2005 relativa alle varie componenti retributive riconosciute al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco; il riferimento è a decorrere dal 1° gennaio del 2020, del 2021 e del 2022. Il comma 3 incrementa l’attribuzione annua di ore di lavoro di 55.060 ore per il 2021; la stessa è fissata a 401.900 a decorrere dal 2022. Il comma 4 incrementa il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo. Il comma 5 incrementa le risorse dei fondi per i settori aeronavigante, sommozzatori e nautico per armonizzare il sistema delle indennità spettanti. Il comma 6 riconosce un assegno una tantum di 300 euro per il personale con almeno 32 anni di anzianità, quale riconoscimento per l’impegno profuso; nel 2022 l’assegno una tantum sale a 400 euro. Il comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre il comma 8 incrementa l’equivalente fondo per i dirigenti e il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 10 è volto ad armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia. Vi un rimando all’allegato B per gli incrementi successivi. Il comma 12 fornisce una interpretazione corretta dell’articolo 14-sexies del dlgs 97/2017 (gruppo sportivo e</p>	<p>Si tratta di tematiche che andrebbero approfondite anche con il contributo del sindacato di categoria.</p>

	<p>banda musicale). Il comma 13 contiene una clausola di salvaguardia per cui le retribuzioni che saranno percepite per effetto di questo articolo non potranno essere inferiore a quelle in essere. Il comma 14 quantifica gli oneri, il 15 disciplina gli effetti giuridici ed economici, il 16 autorizza il ministro dell'economia ad effettuare le relative variazioni.</p>	
<p>Art. 21. Responsabilità erariale</p>	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 1, della legge 20/1994; con riferimento alla responsabilità erariale, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Vi è una limitazione alla responsabilità erariale nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2021: è da verificare il dolo; non si applica ai danni cagionati da omissione o inerzia.</p>	<p>Il tema è molto delicato; è fondamentale ridare certezza del diritto ai dirigenti pubblici.</p>
<p>Art. 22. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale</p>	<p>La Corte dei conti svolge il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, segnalando immediatamente gravi irregolarità gestionali o ritardi nella erogazione dei contributi.</p>	<p>Non viene definita la tempistica nella attività della Corte dei conti.</p>
<p>Art. 23. Modifiche all'articolo 323 del codice penale</p>	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 323 del codice penale; rispetto al reato di abuso d'ufficio, l'attenzione si centra sulla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge.</p>	<p>Ogni intervento sul codice penale andrebbe valutato con estrema attenzione.</p>
<p>Art. 24. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 82/2005. Con riferimento all'articolo 3-bis, si richiama l'articolo 64-bis sul punto di accesso, la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale eletto non più attivo, il richiamo alle linee guida anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto, l'invio di copia analogica ai soggetti privi di domicilio digitale. All'articolo 6-bis si integra l'indice nazionale con i domicili digitali dei professionisti</p>	<p>La digitalizzazione è un processo necessario per rafforzare l'efficacia e l'efficienza della azione amministrativa. È evidente che bisogna contemperare due aspetti: la capacità di risposta della pubblica amministrazione stessa e il peso del cosiddetto digital divide, vale a dire il divario digitale da intendersi sotto due profilo, quello della qualità della connessione e l'altro, più sociale, del livello di conoscenza degli strumenti da parte dei</p>

	<p>iscritti presso elenchi delle pubbliche amministrazioni. Sono apportate modifiche anche all'articolo 6-quater in linea con le modifiche apportate all'articolo 6-bis. All'articolo 6-quinquies si vieta l'utilizzo degli Indici per l'invio di comunicazioni commerciali. All'articolo 64, si inserisce il riferimento alla carta di identità elettronica, all'iscrizione dei gestori e al livello di verifica. Modifiche sono apportate anche agli articoli 64-bis, 65. Viene altresì posticipato al 28 febbraio 2021 (dal 30 giugno 2020) la disposizione transitoria sull'obbligo di utilizzare le piattaforme di pagamento con la Pa, di cui all'articolo 65 del dlgs 217/2017. Altre modifiche interessano il dpr 445/2000 (rinnovo carta di identità elettronica).</p>	<p>cittadini, aspetto sul quale impattano età, sesso, preparazione scolastica, collocazione geografica. Guardando alla sola pubblica amministrazione, i numeri denotano un certo ritardo. Sono appena 7,5 milioni le identità digitali (Spid) erogate, vale a dire meno del 13% del totale della popolazione; la percentuale sale al 23% con il fascicolo sanitario elettronico. Appena l'80% delle pubbliche amministrazioni aderisce a pagoPA, ma quelle attive effettive sono poco più di 4.500, il 25% delle aderenti, con un tasso di pagamenti andato a buon fine dell'86,2%.</p>
<p>Art. 25. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 82/2005 con riferimento alla qualificazione dei soggetti destinati ad assicurare la conservazione dei documenti informatici e alla gestione dell'identità digitale.</p>	<p>È un tema che investe la sicurezza sotto i più diversi profili. A fine maggio 2020, i soggetti autorizzati alla conservazione digitale di documenti e dati informativi sono una ottantina.</p>
<p>Art. 26. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione</p>	<p>L'articolo disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 160/2019.</p>	<p>Ritorna la considerazione espressa sopra sul doppio binario: la capacità della pubblica amministrazione, ma la ricettività dell'utente.</p>
<p>Art. 27. Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari</p>	<p>L'articolo, fermo restando la disciplina sul rilascio della firma elettronica, indica le modalità con le quali è possibile accedere ai servizi bancari; è possibile attraverso processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali in linea con i regolamenti Ue; processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori; processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo". È prevista la conservazione per almeno venti anni delle evidenze</p>	<p>Si tratta di un tema già trattato in precedenti decreti, in particolare nel Liquidità e nel Rilancio. Si segnala, comunque, come molti sportelli, anche di istituti di rilievo internazionale, stia ponendo significativi limiti all'utilizzo del digitale da parte della clientela.</p>

	informatiche del processo di autenticazione. Sono apportate di conseguenza alcune modifiche al dlgs 231/2007	
Art. 28. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale	Sono apportate alcune modifiche al dl 179/2012	Si tratta di provvedimenti in linea con le esigenze di semplificazione già adottate in materia di giustizia per contrastare la diffusione del covid-19. Rispetto ad altri passaggi, in questo caso le norme sembrano avere una portata più strutturale.
Art. 29. Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni	Sono apportate alcune modifiche alla legge 4/2004, per effetto delle quali sono estesi alcuni obblighi ai soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro. Cambiano i commi 489 e 491 dell'articolo 1 della legge 145/2018, riferito alla istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	La portata dell'articolo potrebbe non essere così decisiva; servirebbero provvedimenti più incisivi per favorire l'accesso delle persone con disabilità ai servizi digitali.
Art. 30. Misure di semplificazione in materia anagrafica	Con riferimento sempre al dlgs 82/2005, si prevede che spetti all'anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR) la certificazione dei dati anagrafici; lo stesso ANPR rilascia a ciascun cittadino un codice identificativo univoco	Alla fine di giugno 2020, i comuni subentrati nel sistema dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente sono 6.167, pari al 78%, con una popolazione di quasi 46,2 milioni (il 74,5%); sono 615 i comuni in pre-subentro. A conti fatti, il 14,2% dei comuni è ancora fuori dal sistema.
Art. 31. Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Sono apportate alcune modifiche al dlgs 82/2005. In particolare, all'articolo 12 si disciplina, sotto il versante del rispetto della privacy, il lavoro agile svolto dal dipendente con strumenti propri; le amministrazioni pubbliche promuovono la consapevolezza dei lavoratori in merito all'utilizzo di strumenti come webcam, microfoni ed altro. Le pubbliche amministrazioni acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni, in	Il legislatore si pone, finalmente, il problema della privacy, che si accompagna all'altro della sicurezza, nel caso di utilizzo di strumentazione e rete domestica propri del lavoratore in modalità agile. I contenuti dell'articolo però sono insufficienti, rispetto all'obiettivo di fondo che è quello di offrire servizi sempre più efficienti ed efficaci al cittadino, valorizzando professionalmente ed economicamente, allo stesso tempo, il dipendente pubblico.

	<p>linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti. È introdotto un termine perentorio per l'intervento del difensore civico digitale. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale. Per effetto del comma 5, la Sogei è coinvolta nei progetti di trasformazione digitale. Il comma 6 dispone l'invarianza finanziaria-</p>	
<p>Art. 32. Codice di condotta tecnologica</p>	<p>Nel dlgs 82/2005 è inserito l'articolo 13-bis che introduce un codice di condotta tecnologica ed esperti valido per le pubbliche amministrazioni che progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati.</p>	<p>Si tratta di un provvedimento che ha una portata più strutturale rispetto ad altri contenuti nel presente provvedimento.</p>
<p>Art. 33. Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 82/2005. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche. È inserito l'articolo 50-quater, dedicato alla disponibilità dei dati nella fornitura di servizi in concessione: nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione</p>	<p>L'interoperabilità delle banche dati è un tema annoso ed ancora irrisolto, cosa che provoca enormi inefficienze nell'intero sistema. Solo nel 2019, ad esempio, è stato introdotto un articolo che permette, almeno sulla carta, agli ispettori del lavoro di accedere alla banca dati Inps. Ad oggi, Inps ed Inail non sono interoperabili, cosa che si riflette negativamente anche sul versante del contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro.</p>

	<p>è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio.</p>	
<p>Art. 34. Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati</p>	<p>Cambia l'articolo 53-ter del dlgs 82/2005: la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. È atteso un decreto attuativo.</p>	<p>Da capire la tempistica.</p>
<p>Art. 35. Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese</p>	<p>Si interviene sull'articolo 33-septies del dl 179/2012; , la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED). Le amministrazioni locali migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED); in alternativa è possibile utilizzare un servizio cloud. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione.</p>	<p>Torna la questione della sicurezza nella gestione dei dati sensibili della popolazione.</p>
<p>Art. 36. Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione</p>	<p>Le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di startup universitari, che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale richiesta di deroga ad alcune disposizioni dello Stato indicate. Le</p>	<p>È opportuno un monitoraggio del Parlamento per capire l'effettivo impatto di questa misura.</p>

	<p>domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi. Il comma prevede delle limitazioni; il 9 la clausola di invarianza finanziaria.</p>	
<p>Art. 37. Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 16 del dl 185/2008. Fra queste, l'obbligo per tutte le imprese già costituite in forma societaria di comunicare entro il 1°</p>	<p>Le modifiche appaiono in linea con le precedenti; si insiste sul concetto di domicilio digitale.</p>

	<p>ottobre 2020 il proprio domicilio digitale, termine che va a sostituire quello di posta elettronica certificata. Viene definita la procedura in caso di domicilio digitale inattivo. È prevista la diffida ad adempire al professionista inadempiente con non comunica il proprio domicilio digitale al collegio o ordine di appartenenza. Cambia anche l'articolo 5 del dl 179/2012: per l'impresa che non comunica all'atto dell'iscrizione il proprio domicilio digitale non è prevista una sanzione, ma una sospensione della domanda.</p>	
<p>Art. 38. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 259/2003, riferite in particolare al dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica e mobili. Fra le modifiche apportate, la procedura con Scia, gli interventi sugli impianti già autorizzati, sul procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico, gli scavi sul sedime stradale. Previste anche una semplificazione per l'installazione degli impianti di videosorveglianza cittadina nell'ambito dei patti per la sicurezza ed un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate nella localizzazione di stazioni radio-base nonché di modificare i limiti previsti dalla legge in merito alla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</p>	<p>L'articolo affronta tematiche spesso oggetto di aspro confronto sul territorio. È evidente la centralità delle comunicazioni in fibra ottica e mobili in una società digitale, ma l'approccio indicato nel presente articolo rischia di alimentare un contenzioso importante fra governo centrale e territorio. Non è chiaro cosa succede nel momento in cui le eventuali modifiche sul versante dei limiti alle emissioni dovessero essere messi da presidenti di regione.</p>
<p>Art. 39. Semplificazioni della misura Nuova Sabatini</p>	<p>Viene innalzata a 200mila euro (da 100mila euro) la soglia entro la quale il contributo è erogato in un'unica soluzione. Le modalità di erogazione sono individuate con decreto ministeriale; sono possibili forme di cofinanziamento con fondi strutturali e di investimento europei.</p>	<p>Si tratta di una modifica nel complesso condivisibile.</p>
<p>Art. 40. Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi</p>	<p>Il conservatore dispone la cancellazione delle società di persone tramite accesso alla relativa banca dati. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza</p>	<p>Da valutare la congruità dei requisiti richiesti per la cancellazione d'ufficio da parte del conservatore.</p>

	liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.	
Art. 41. Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche	Sono aggiunti alcuni commi all'articolo 11 della legge 3/2003. Detto articolo fa riferimento al codice unico di progetto degli investimenti pubblici. Il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati è associato al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. Entro il 30 giugno di ogni anno, è prevista una informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici.	È opportuno un monitoraggio sullo strumento, valutando così l'efficacia e l'efficienza del sistema.
Art. 42. Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica	Sono apportate alcune modifiche alla disciplina del Cipe. Nello specifico, la disciplina già prevista per il 2019-2020 relativa alla approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal Cip è estesa anche al biennio 2021 e 2022. La variante è approvata dal soggetto aggiudicatore, se la variante è sotto la soglia del 50%, e dal Cipe, se la variante è sopra detta soglia. Prevista una relazione annuale sulle attività e le deliberazioni del Cipe.	Si tratta di disposizioni che nei fatti ricalcano, con qualche modifica, aspetti già praticati. La questione è perché non rendere strutturale una misura che è stata reiterata.
Art. 43. Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in	Sono adottate le seguenti misure: a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle	Si tratta di un tema che andrebbe affrontato con gli organismi di rappresentanza del settore e con gli

<p>materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111</p>	<p>agricole; b) l'anagrafe delle aziende agricole è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali; c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola. È atteso un decreto attuativo. Sono apportate ulteriori modifiche ad altri articoli di legge.</p>	<p>enti locali; il confronto dovrebbe avvenire già in fase di redazione dei decreti attuativi.</p>
<p>Art. 44. Misure a favore degli aumenti di capitale</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa gli aumenti di capitale, come definita dal codice civile.</p>	<p>Le norme trovano applicazione fino al 30 aprile 2021.</p>
<p>Art. 45. Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria</p>	<p>Il termine della restituzione del prestito in favore delle Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, di 400 milioni di euro, di durata semestrale, è fissato al 31 dicembre 2020.</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 1, comma 2, del dl 137/2019, convertito nella legge 2/2020.</p>
<p>Art. 46. Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dl 91/2017, con il commissario straordinario del governo che sostituisce il segretario generale dell'autorità di sistema portuale e che si avvale del supporto dell'Agenzia per la coesione territoriale. Le zone franche doganali possono essere istituite nelle Zes e nelle Zes interregionali.</p>	<p>La normativa sulle Zone economiche speciali è probabilmente quella che ha conosciuto più ritocchi nei pochi anni di attuazione; la grande aspettativa intorno allo strumento non è stata al momento premiata con risultati altrettanto all'altezza.</p>
<p>Art. 47. Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 9 del dl 69/2013. In particolare, gli enti e le amministrazioni inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi alla accelerazione nell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei.</p>	<p>Sarebbe erroneo pensare che la causa principale del ridotto o ritardato utilizzo dei fondi nazionali ed europei dipenda dalla inerzia dei dirigenti; i problemi sono spesso altri, ad iniziare da quelli di carattere finanziario, connessi al meccanismo di cofinanziamento, o alle carenze in fase di progettazione.</p>
<p>Art. 48. Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche a diverse norme che impattano sul sistema portuale. In particolare, si procede ad una semplificazione rispetto alle opere pubbliche non previste dal piano regolatore</p>	<p>Il sistema portuale sta soffrendo una enorme crisi, con il nostro Paese che rischia di perdere posizioni importanti sui mercati internazionali. Gli interventi adottati non sembrano tali da</p>

<p>nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica</p>	<p>portuale; si estendono i tempi per il dragaggio, in considerazione dello stop connesso all'emergenza Covid-19; si definisce la procedura per la ridefinizione del perimetro del sito portuale; si destinano risorse alla digitalizzazione della logistica; si prevede che, previo accordo, le navi da crociera possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2020 per servizi di cabotaggio.</p>	<p>sostenere da subito il rilancio delle attività. La stessa disposizione sulle navi da crociera si poteva prendere in anticipo e non, paradossalmente, proprio nel momento in cui sta riprendendo, pur con tante limitazioni, l'attività crocieristica.</p>
<p>Art. 49. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali</p>	<p>Con decreto ministeriale, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali o diverse da queste. Sono individuate le modalità di realizzazione sperimentale di un sistema di monitoraggio dinamico da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; sono quindi adottate le linee guida applicabili a ponti, viadotti, cavalcavia e similari. Sono anche definite le regole circa la responsabilità nei casi di attraverso a livelli sfalsati tra strade appartenenti a enti diversi.</p>	<p>La misura andava presa in anticipo, visto il complessivo stato di conservazione di gallerie e viadotti.</p>
<p>Art. 50. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 152/2006, volte a semplificare la procedura di rilascio della valutazione dell'impatto ambientale (Via). Fra le altre cose, si fa riferimento al progetto di fattibilità, al progetto definitivo o ad altro strumento utile a consentire lo studio dell'impatto ambientale. Si inserisce un riferimento: al piano regolatore aeroportuale; alla tempestività nella trasmissione degli atti; alle modalità per l'individuazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec); all'azione delle autorità competenti per evitare possibili conflitti di interesse; al superamento dei casi di inerzia</p>	<p>La valutazione dell'impatto ambientale è un tema spesso connesso alla durata della conferenza di servizi.</p>

	regionale di procedure soggette a condanna della corte di giustizia Ue. Viene istituita la commissione tecnica Pniec, composta da venti unità da trovare nel personale di ruolo del Cnr, dell'Ispra, dell'Enea e dell'Iss. Cambiano gli articoli 19, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via, e 20, consultazione preventiva. Sono altresì riviste in riduzione le tempistiche degli articoli 21, 23 e 24; modifiche sono apportate anche agli articoli 27, 27-bis, 28 e 32, mentre l'Ispra assicura la necessaria formazione.	
Art. 51. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali	Con dpcm, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti.	Il riferimento è alle categorie progettuali di cui agli allegati II e II - bis , alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 52. Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica	Nel dlgs 152/2006, è inserito l'articolo 242-ter, relativo ad interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, all'interno dei quali possono essere realizzati interventi ed opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.	Si tratta di una semplificazione che risponde ad una logica condivisibile.
Art. 53. Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale	Sono inseriti dei commi all'articolo 252 del dlgs 152/2006 con riferimento alla procedura di accertamento dello stato di potenziale contaminazione di un sito e del ripristino dello stesso.	Il tema è delicato per le implicazioni che si hanno rispetto alle popolazioni esposte.
Art. 54. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico	Viene introdotta una semplificazione in materia di convocazione della conferenza dei servizi per gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Gli altri commi prevedono una norma transitoria sugli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento e l'aggiunta di due commi all'articolo 68 del dlgs 152/2006 riferiti ai piani per la perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio.	Valgono le considerazioni già espresse in precedenza. La semplificazione delle conferenze dei servizi dovrebbe essere univoca.
Art. 55. Semplificazione in	Sono apportate alcune modifiche	Le modifiche sono da valutare con

<p>materia di zone economiche ambientali</p>	<p>alla procedura di nomina del presidente di ente parco. Altre modifiche riguardano la procedura per l'affidamento di servizi ed altro. È introdotto nella disciplina generale l'articolo 13-bis che disciplina la procedura per gli interventi nelle zone di promozione economica e sociale, mentre le aggiunte all'articolo 15 sono riferite alle concessioni demaniali.</p>	<p>estrema attenzione; il vincolo dei due mandati è molto stringente.</p>
<p>Art. 56. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 28/2011, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale su progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la dichiarazione di inizio lavori asseverata, la tipologia di intervento, la previsione di graduatorie separate per l'accesso agli incentivi, le violazioni riscontrate nei controlli.</p>	<p>Anche in questo caso, si introduce una differenziazione specifica per un settore nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, cosa che oggettivamente non facilita né la pubblica amministrazione né le imprese.</p>
<p>Art. 57. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici</p>	<p>Si interviene individuando le diverse aree nelle quali è possibile realizzare una infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici. È concessa la sosta gratuita di un'ora, salvo che nella fascia 23-07. I comuni hanno sei mesi di tempo per individuare la dislocazione e la quantificazione dei punti ricarica nel rispetto del rapporto di almeno un punto ogni mille abitanti.</p>	<p>Il semplice rapporto di un punto ricarica ogni mille abitanti potrebbe non essere sufficiente per una efficace ed efficiente valutazione dell'ente locale rispetto al numero dei punti ricarica, soprattutto in quelle località caratterizzate da una forte variabilità di presenze o da una estensione territoriale consistente o ancora con densità abitative molto differenziate.</p>
<p>Art. 58. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi</p>	<p>Cambia l'articolo 35 del dlgs 28/2011, relativo ai progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri.</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale che non sembra rivestire un carattere d'urgenza.</p>
<p>Art. 59. Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche che vanno ad individuare i comuni con popolazione fino a 20mila residenti e il riferimento ai limiti del proprio fabbisogno energetico.</p>	<p>Si allarga la platea potenziale dei comuni che possono beneficiare del meccanismo indicato.</p>
<p>Art. 60. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali</p>	<p>Il comma 1 riguarda il rilascio delle autorizzazioni relative alla rete nazionale dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Il comma 3 prevede un obbligo in capo a Terna che ogni due anni è tenuta a predisporre un piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Il comma 4</p>	<p>Le reti di distribuzione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale necessitano di importanti investimenti per ridurre il gap territoriali in termini di efficienza del servizio, cosa che si ripercuote in maniera sensibile anche sul versante dell'economicità.</p>

	disciplina gli usi civici e gli espropri per opere di minore entità, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre il comma 4 è riferito alla ricostruzione di linee aree esistenti. Il comma 6 trova applicazione per la Sardegna. Il comma 7 è volto a favorire il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Pniec, attraverso l'impiego di dieci unità di personale da parte del ministero dell'ambiente.	
Art. 61. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica	Il Ministro dello sviluppo economico adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. Le pubbliche amministrazioni utilizzano il sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture per agevolare la valutazione d'impatto.	L'articolo si limita ad innestare un possibile percorso virtuoso che potrebbe portare ad una semplificazione dei procedimenti autorizzativi, cosa che non necessariamente si traduce in nuove infrastrutture.
Art. 62. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia	Sono aggiunti dei commi all'articolo 1 del dl 7/2002, per effetto dei quali si chiarisce cosa debba intendersi quando si fa riferimento agli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente. Un comma definisce la procedura per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico.	L'articolo prova a chiarire l'attuale normativa.
Art. 63. Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque	il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Sono indicati i contenuti della Sezione A e della Sezione B del Piano. Il ministro approva altresì un piano straordinario di interventi	I primi effetti del piano potranno essere visibili, verosimilmente, soltanto nella seconda metà del prossimo anno.

	<p>prioritari di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari; le relative risorse non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata. Il comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato del personale presso l'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli). La copertura complessiva è di 50 milioni per il 2020 e di altrettanti per il 2021.</p>	
<p>Art. 64. Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal</p>	<p>La garanzia Sace, tenuto conto di quanto definito annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e dalla Commissione Ue, può riguardare progetti per la transizione verso una economia pulita e circolare e verso la mobilità sostenibile e intelligente. Il tetto per le garanzie è fissato a 2,5 miliardi di euro per il 2020 e secondo quanto definito dalla legge di bilancio per gli anni a seguire. È prevista una delibera entro il 30 settembre 2020. Per importi pari o superiori a 200 milioni è richiesto un decreto ministeriale. Sulle obbligazioni Sace, la garanzia dello Stato è a prima richiesta e senza regresso.</p>	<p>Come per il decreto Liquidità, il governo decide di puntare sulle garanzie prestate da Sace e, in seconda battuta, dallo Stato stesso direttamente per mezzo del ministero dell'economia. In questo caso, il governo punta a tarare gli interventi su progetti connessi al green new deal, il quale rappresenta, ad oggi, più una suggestione, per molti versi condivisibile, ma, purtroppo, in larga parte avulsa dal sistema produttivo. Le risorse 2020 difficilmente potranno essere utilizzate, per cui sarebbe utile prevedere da subito il loro impiego anche nel 2021.</p>
<p>Art. 65. Entrata in vigore</p>	<p>Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale</p>	<p>Il decreto è entrato in vigore il 17 luglio 2020.</p>